

ITEC TECNOLOGIE E IMPIANTI SPA

Via Mazzini 98 A Novi Ligure (AL)

Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001

Approvato da: Organismo di vigilanza

6 Agosto 2025

Autorizzato da: Direzione

Tabella delle revisioni

Revisione	Data	Motivo dell'aggiornamento	Paragrafi modificati	Pagine
00	06/08/2025	Prima emissione		

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	5
2. L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE ED I CONSULENTI DELLA SOCIETA'	7
2.1 L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE	7
2.2 I CONSULENTI DELLA SOCIETÀ	8
3. IL D. LGS. N. 231/2001	8
3.1 LE SANZIONI	12
3.2 LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	14
3.3 I REATI PRESUPPOSTO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LORO COMMISSIONE	16
3.3.1 Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea e frode nelle pubbliche forniture	17
3.3.2 Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	23
3.3.3 Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	34
3.3.4 Art. 25. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	36
3.3.5 Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	42
3.3.6 Art. 25-bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio	45
3.3.7 Art. 25-ter Reati societari	48
3.3.8 Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	57
3.3.9 Art. 25-quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	57
3.3.10 Art. 25- quinquies Delitti contro la personalità individuale	57
3.3.11 Art. 25- sexies Abusi di mercato	57
3.3.12 Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni personali gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro	57
3.3.13 Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	59
3.3.14 Art. 25-octies 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori	61
3.3.15 Art. 25-novies Delitti in materia di violazione dei diritti di autore	61
3.3.16 Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	62
3.3.17 Art. 25-undecies Reati ambientali	63
3.3.18 Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	79
3.3.19 Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia, art. 604 bis c.p. (già artt. 3 e 3 bis L. n. 654/1975)	80
3.3.20 Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, artt. 1 e 4 L. n. 401/1989	81

3.3.21 Art. 25-quindecies Reati tributari.....	81
3.3.22 Art. 25-sexiesdecies Contrabbando.....	86
3.3.23 Artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies. Delitti contro il patrimonio culturale, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	86
3.3.24 Art. 25-Undevicies. Delitti contro gli animali	87
4. LE MISURE DI MITIGAZIONE DEL MODELLO 231	88
4.1 LE PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE, L'ATTUAZIONE E LA VIGILANZA DELLE DECISIONI E DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ.....	88
4.2 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	90
4.3 SISTEMA DISCIPLINARE E DISCIPLINA DEL C.D. WHISTLEBLOWING	91
4.4 CODICE ETICO	92
5. ALLEGATI.....	93

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

Ragione sociale:	ITEC Tecnologie e impianti SPA
Data di costituzione:	1996
Sede legale e amministrativa:	Novi Ligure (AL), Via Mazzini 98 A
Proprietà della società (azioni societarie):	Idras Holding Srl
Amministratore Unico:	Signor Nicola Sardi
Procuratore:	Dott. Paolo Sardi
Collegio sindacale, oltre ai supplenti:	Dott. Valter Chiappini (Presidente) Dott. Davide Deevasis Dott.ssa Giovanni Monti
RSPP ex D.Lgs. n. 81/2008:	Dott.ssa Antonella Pallante
Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001:	Avv. Marzio Bini

ITEC SpA è una società operante nella progettazione, approvvigionamento ed installazione di diverse tipologie di impianti di utilità per le imprese clienti, fra cui quelli di videosorveglianza, di prevenzione incendi e antifurto.

I suoi principali clienti sono imprese di grande dimensione (es. compagnie energetiche) che si avvalgono dei servizi di ITEC per l'installazione degli impianti da essa progettati per le loro sedi e per i loro punti vendita.

I servizi di ITEC includono l'assistenza post installazione (c.d. service).

I prodotti finiti, oggetto degli impianti installati da ITEC, sono costruiti da altre imprese; anche le attività di officina sono svolte da soggetti diversi da ITEC, la quale si limita ad operazioni di cablaggio e di programmazione degli impianti.

Oltre alla sede di Novi Ligure, ITEC dispone di ulteriori unità locali sul territorio nazionale; esse fungono prevalentemente da deposito di materiali.

Rispetto agli impianti in questione, ITEC riveste il ruolo di *EPC contractor* (*Engineering,*

ITEC SpA	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 06/08/2025 Pag. 6 di 93
----------	---	---

Procurement and Construction) e svolge tale attività su tutto il territorio nazionale.

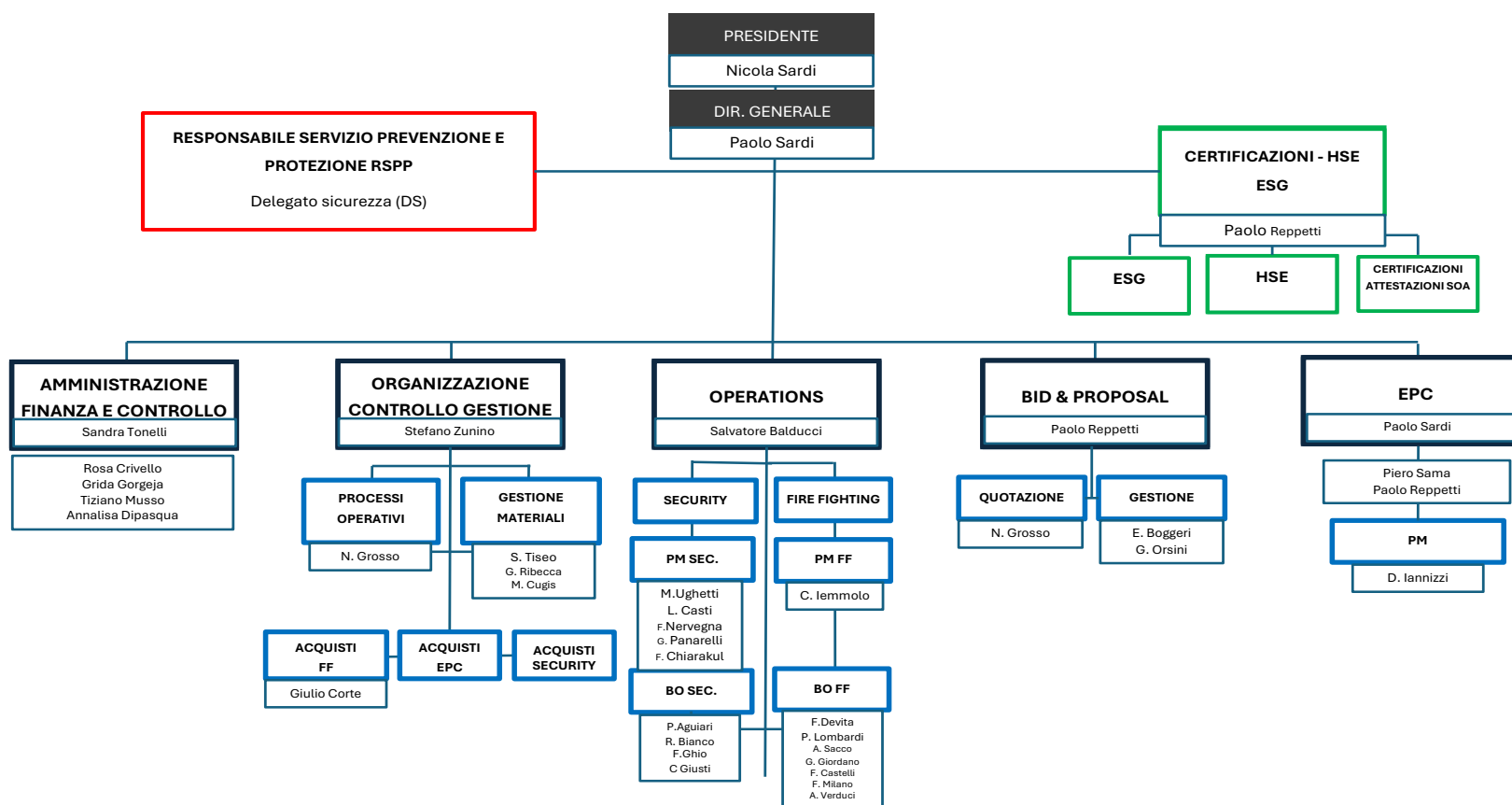
Ad oggi, la società dispone di 103 dipendenti, addetti per circa il 30% ad attività amministrative o comunque prevalentemente d'ufficio e per il 70% ad attività di installazione e manutenzione di impianti.

Tutte le attività di ITEC SpA, svolte presso la Sede Sociale e le unità locali, sono certificate conformi ai requisiti delle seguenti norme internazionali

- UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la Qualità, requisiti;
- UNI EN ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale, requisiti e guida per l'uso;
- ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems, requirements;
- ISO 37001:2016 – Sistema di gestione relative alla prevenzione della corruzione;
- SA 8000:2014 – Sistema di gestione relativo alla responsabilità sociale d'impresa;
- Rating di Legalità n. 3 Stelle, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

2. L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE ED I CONSULENTI DELLA SOCIETA'**2.1 L'organigramma aziendale**

L'organigramma della Società, ai fini della predisposizione e della applicazione di un modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001, può essere così rappresentato



ITEC SpA	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 06/08/2025 Pag. 8 di 93
----------	---	------------------------------------

2.2 I consulenti della Società

- **Studio Associato Gastaldi Santonastaso,** Consulente Lavoro
Viale A. Saffi n. 32 – primo piano 15067 Novi Ligure AL
- **Emanuele Quaresima**
Sistemi di gestione e consulenza aziendale. Via del Gazometro,19 – 00154 ROMA
- **Giovanni Sardi Dottore Commercialista** – Studio Sardi Castelli Via Trotti n. 112
– 15121 Alessandria
- **Fabio Chiarakul** collaboratore esterno con contratto di collaborazione PM senior
(vedi Organigramma) ma anche dipendente per ingresso siti e presidi
- **Giuseppe Panarelli** collaboratore esterno con contratto di collaborazione PM senior
(vedi Organigramma) ma anche dipendente per ingresso siti e presidi
- **Piero Sama** collaboratore esterno con contratto di collaborazione PM senior EPC
risorsa molto strategica e rilevante (vedi Organigramma) ma anche dipendente per
ingresso siti e presidi
- **Federico Giannandrea** Avvocato esperto in Diritto Societario collaboratore esterno,
Largo dell’Olgiata , 15 – 00123 ROMA
- **Virginia Marsi** Avvocato Civilista – Via E. De Amicis 2- 15057 Tortona

3. IL D. LGS. N. 231/2001

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, la società nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità mira ad estendere la punizione degli illeciti penali

individuati nel Decreto alle Società, e più in generale agli Enti, che abbiano **tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi**.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi

- dai collaboratori esterni della società
- o anche all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della società in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa; il sistema sanzionatorio previsto è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa.

Il Giudice penale nella valutazione della responsabilità dell'imputato, sia esso soggetto apicale o sottoposto, al fine di poter statuire la responsabilità dell'Ente deve valutare se sussiste anche solo uno dei presupposti: il vantaggio o l'interesse dell'Ente medesimo (Cass. Pen., sez. II, 20/12/2005 N. 3615).

Secondo giurisprudenza unanime (Cass. Pen., sez. II, 20/12/2005 N. 3615, Cass. Pen., sez. V, 28/11/2013 N. 10265, Cass. Pen. Sez. Unite, 24/04/2014, n. 38343) la natura alternativa dei due presupposti è la seguente:

- mentre **l'interesse** dell'Ente deve essere valutato con giudizio "*ex ante*", prima ossia della configurazione della condotta criminosa, che a tal fine o "anche" a tal fine è posta in essere
- **il vantaggio** deve invece essere valutato con giudizio "*ex post*", ossia successivamente alla messa in atto del comportamento delittuoso la cui motivazione può anche prescindere da esso.

In tale ottica, quindi, va considerata la nozione di vantaggio: esso può ben ricorrere quando si sia verificato un incremento patrimoniale in capo all'Ente come conseguenza del reato

commesso, anche se non era previsto dal reo (Cass. Pen., sez. II, 20/12/2005 N. 3615).

Il D. Lgs. 231/2001 si riferisce attualmente delle seguenti tipologie di reati, i cosiddetti **“reati presupposto”**:

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;

Art. 24-*bis*. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

Art. 24-*ter*. Delitti di criminalità organizzata;

Art. 25. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;

Art. 25-*bis*. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

Art. 25-*bis*. 1. Delitti contro l'industria e il commercio;

Art. 25-*ter*. Reati societari;

Art. 25-*quater*. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

Art. 25-*quater* 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

Art. 25-*quinquies*. Delitti contro la personalità individuale;

Art. 25-*sexies*. Abusi di mercato;

Art. 25-*septies*. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro;

Art. 25-*octies*. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

Art. 25-*octies* 1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori;

Art. 25-*novies*. Delitti in materia di violazione dei diritti di autore;

Art. 25-*decies*. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-*undecies*. Reati ambientali;

25-*duodecies*. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

25-*terdecies*. Razzismo e xenofobia, art. 604 bis c.p. (già artt. 3 e 3 bis L. n. 654/1975);

25-*quaterdecies*. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, artt. 1 e 4 L. n. 401/1989;

25-*quingiesdecies*. Reati tributari;

25-*sexiesdecies*. Contrabbando;

Artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*. Delitti contro il patrimonio culturale, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Art. 25-*undevicies* – Delitti contro gli animali

L'art. 6 del Decreto stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un Organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di controllo;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da Soggetti "apicali" che rivestono funzioni di

rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa, la società non risponde se prova che:

- l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; esso deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività unitamente ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il "Modello 231" di ITEC S.p.A. è predisposto in conformità alle Linee guida di Confindustria, edizione 2021.

3.1 Le sanzioni

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca dei proventi del reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive solo per alcuni reati; esse sono:

- 1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- 2. la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- 4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi etc, nonché la revoca di quelli già concessi;
- 5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo alla società qualora la stessa abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

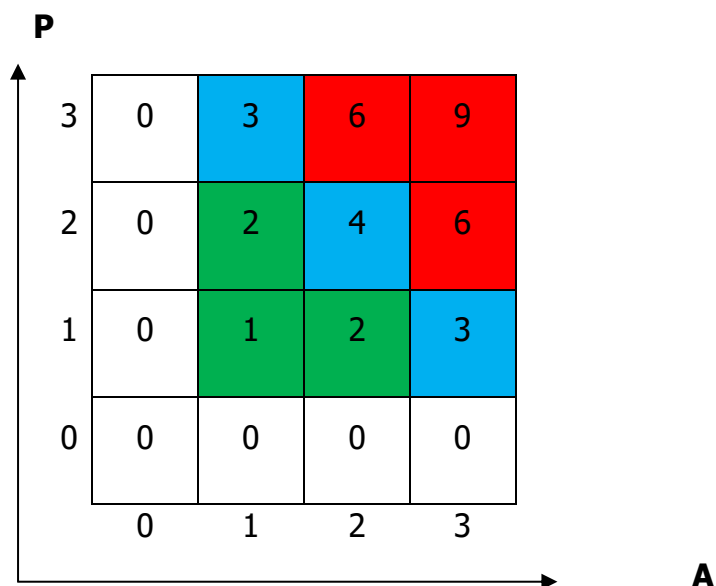
3.2 La metodologia di valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto

La Direzione aziendale, per ogni "reato presupposto" indicato dagli art. 24 – 26 del D. Lgs. 231/2001, valuta il rischio di sua commissione secondo i seguenti parametri quantitativi

Possibilità di commissione del reato P		
Possibile	3	Si ha notizia di più occasioni in cui il reato avrebbe potuto essere commesso
Poco probabile	2	Si ha notizia di rare occasioni in cui il reato avrebbe potuto essere commesso
Improbabile	1	Non si ha notizia di occasioni in cui il reato avrebbe potuto essere commesso ma la commissibilità non può essere esclusa a priori
Impossibile	0	Non vi è rapporto tra il reato di specie e l'organizzazione aziendale

Autonomia della funzione aziendale nella commissione del reato A		
Alta	3	Il reato può essere commesso dalla funzione aziendale in autonomia, senza che possano intervenire controlli di altre funzioni interne (reati "apicali")
Media	2	Il reato può essere commesso dalla funzione aziendale eludendo il controllo di n. 1 funzione di pari grado o sovraordinata
Bassa	1	Le attività necessarie per la commissione del reato sono soggette al controllo di più funzioni di pari grado o sovraordinate
Impossibile	0	Non vi è rapporto tra il reato di specie e le attività della funzione aziendale

Il valore del **rischio di commissione del reato** $R = P \times A$ può essere così rappresentato

**R. ALTO****R. MEDIO****R. BASSO**

La Direzione individua le funzioni aziendali che possono commettere il reato presupposto a vantaggio o nell'interesse della società e, in funzione dei parametri sopra indicati, attribuisce il relativo livello di rischio.

A fronte del livello di rischio attribuito, adotta le necessarie misure di mitigazione:

R. ALTO	• protocolli per la programmazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente • codice etico • controllo del Collegio sindacale ex art. 2403 C.C. • controllo dell'Organo di vigilanza • sistema disciplinare
R. MEDIO	• protocolli per l'attuazione e la vigilanza delle attività dell'Ente • codice etico

	• controllo del Collegio sindacale ex art. 2403 C.C. • controllo dell'Organo di vigilanza • sistema disciplinare
R. BASSO	• codice etico • controllo del Collegio sindacale ex art. 2403 C.C. • controllo dell'Organo di vigilanza • sistema disciplinare

3.3 I reati presupposto e la valutazione del rischio di loro commissione

Nelle pagine seguenti vengono descritti i “reati presupposto” riferibili alle tipologie già descritte, con indicazione del relativo livello di rischio di commissibilità, calcolato secondo la metodologia sopra riportata; tra parentesi quadre e con sfondo grigio sono riportate le parti delle disposizioni NON richiamate dal D. Lgs. 231/2001.

Nota per la consultazione: la prima disposizione citata (es, art. 24) è sempre riferita al D. Lgs. n. 231/2001 ed attiene alla macrocategoria di reati presupposto da essa presa in considerazione; successivamente, vengono indicate le disposizioni del Codice penale – o delle leggi speciali – riferite direttamente alle singole fattispecie criminose.

3.3.1 Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea e frode nelle pubbliche forniture

Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee al fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Si distingue dalla truffa (art. 640 c.p.) perché in questa ultima il raggiro consiste nella falsa prospettazione del bisogno su cui la erogazione si fonda, mentre nella malversazione il fondamento della richiesta economica sussiste, ma le risorse non vengono devolute ai fini stabiliti.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Attività sensibili: spendita di contributi pubblici ottenuti per finalità diverse.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione, finanza e controllo; P = 3, A = 2, **R = 6.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Project Manager; P = 3, A = 1, **R = 3.**

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

La fattispecie di delitto si realizza qualora la Società consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da enti pubblici o dalla Comunità europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni, che costituisce l'evento tipico del reato. Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p.. Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal

tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa, vedi infra) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea.

Attività sensibili: indebita richiesta e percezione di contributi pubblici.

I reati di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p. sono commissibili da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione, finanza e controllo, Ufficio Bid & Proposal e Organizzazione controllo di gestione; P = 3, A = 2, **R = 6.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Project Manager; P = 3, A = 1, **R = 3.**
- consulenti esterni; P = 3, A = 2, **R = 6.**

Art. 640 secondo comma n. 1 c.p. Truffa (ai danni dello Stato, altro Ente o UE)

["Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea..." omissis.

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che

il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico o dell'Unione Europea.

Esempio: partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc.) di interesse aziendale, mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali.

Attività sensibili principali:

- negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici
- richiesta di licenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività aziendali
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici nell'espletamento delle attività tipiche della Società
- verifiche, ispezioni da parte di soggetti pubblici
- adempimenti fiscali
- adempimenti in materia di gestione del personale etc.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione, finanza e controllo, Ufficio Bid & Proposal e Organizzazione controllo di gestione; P = 3, A = 2, **R = 6.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Project Manager; P = 3, A = 1, **R = 3.**
- consulenti esterni; P = 3, A = 2, **R = 6.**

Art 640 ter c.p. Frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro Ente o della UE)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti."
Omissis.

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione. Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti. Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Attività sensibili: qualsiasi attività in cui possa essere commessa frode mediante

collegamento telematico o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni ed Enti o ad Autorità di vigilanza.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 1, A = 3, **R = 3**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione, finanza e controllo, Ufficio Bid & Proposal e Organizzazione controllo di gestione; P = 1, A = 2, **R = 2.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Project Manager; P = 1, A = 1, **R = 1.**
- consulenti esterni, anche in concorso.; P = 1, A = 2, **R = 3.**

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione dal sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1032."

Art. 356 c.c. Frode nelle pubbliche forniture

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli

altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

La fattispecie riguarda l'esecuzione ingannevole dei contratti di pubblica fornitura previsti dall'art. 355 c.p., ossia quelli conclusi con lo Stato, gli Enti pubblici o le imprese incaricate dello svolgimento di un pubblico servizio. Ai fini della configurabilità della frode, è necessario un inadempimento qualificato dalla particolare malafede atta a fare apparire come adempiute le obbligazioni che in realtà non lo sono (Cass. Pen. 28/10/2021 n. 45105).

In relazione all'attività ed alla storia della società, la commissione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 353, 353-*bis* e 356 c.p. , NON appare ipotizzabile.

3.3.2 Art. 24-*bis* Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 491 bis c.p. Falsità riguardanti un documento informatico

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici aventi efficacia probatoria.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici pubblici.

Attività sensibili: qualsiasi attività in cui sia commissibile l'alterazione delle registrazioni di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 1, A = 3, **R = 3**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione, finanza e controllo, Ufficio Bid & Proposal e Organizzazione controllo di gestione; P = 1, A = 2, **R = 2.**

- funzioni sottoposte, nella fattispecie Project Manager; P = 1, A = 1, **R = 1.**

- consulenti esterni, anche in concorso.; P = 1, A = 2, **R = 3.**

In riferimento all'art. 491 bis c.p. sono commissibili dal personale della Società i seguenti reati di falso:

1) direttamente

– Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo";

– Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi";

Nota: Falsità materiale e falsità ideologica

Si ha falso materiale quando un documento è stato oggetto di:

- contraffazione: il documento è stato posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore;
- alterazione: al documento, redatto da chi ne appare autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato.

Il falso materiale, escludendo la genuinità del documento, può dunque riguardare: l'autore, la data, il luogo di formazione, il contenuto; si ha falso ideologico in ogni caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere: nel falso ideologico, dunque, l'autore del documento attesta fatti non rispondenti al vero.

Atto pubblico (art. 2699 C.C.) - documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è

formato.

– Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309”;

– Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 477, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”;

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o al fine di recare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta ... una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 secondo le distinzioni in essi contenute”;

- Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.): “Se alcune delle falsità previste dagli artt. precedenti riguardano un testamento olografo, ovvero una cambiale, o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476 e nell'art. 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, che ne fa uso senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'art. 489 per uso di atto pubblico falso”;

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano

luogo degli originali mancanti”;

2) in concorso

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

– Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;

– Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro";
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480";
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): "Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la

sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Attività sensibili: qualsiasi attività in cui sia commissibile l'alterazione delle registrazioni di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 1, A = 3, **R = 3**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione, finanza e controllo, Ufficio Bid & Proposal e Organizzazione controllo di gestione; P = 1, A = 2, **R = 2.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Project Manager; P = 1, A = 1, **R = 1.**
- consulenti esterni, anche in concorso.; P = 1, A = 2, **R = 3.**

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa

sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-ter, terzo comma".

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale. A protezione dell'accesso a programmi riservati sono previsti dei codici d'accesso riservati, nominativi o numerici (password) la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico. L'art. 615 quater configura un reato di pericolo tendente ad evitare la consumazione di più gravi delitti contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore

del sistema”.

Il delitto consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.”

Commette il delitto chiunque installi apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 629, terzo comma c.p. Estorsione (informatica/telematica)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000.

La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

La presente fattispecie riguarda il delitto di estorsione messo in atto mediante l'interazione con apparati informatici, telematici e di reti di comunicazione.

È stata introdotta con la Legge n. 90/2024, volta a fronteggiare l'aggravarsi della criminalità informatica ed è stata immediatamente recepita all'interno del D. Lgs. n. 231/2001.

Commette il presente delitto il soggetto che realizza una estorsione mediante comportamenti aventi ad oggetto strumenti informatici, telematici o reti di comunicazione.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato."

Il reato si configura quando un soggetto danneggia informazioni, dati e programmi informatici altrui.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla

sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)."

Il reato si configura quando il danneggiamento ha ad oggetto dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato."

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante

le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 635 quater 1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma."

Anche la presente fattispecie è stata introdotta con la Legge n. 90/2024 in materia di sicurezza informatica e sanziona gli attacchi c.d. hacker.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Va messa in luce la differenza che la giurisprudenza ha ravvisato fra la fattispecie del danneggiamento e quella di frode informatica; infatti, mentre nel delitto di frode informatica il sistema informatico continua a funzionare, seppur in modo alterato, nelle fattispecie del danneggiamento esso viene reso non funzionante, essendo a ciò finalizzata la condotta dell'agente (v. Cass. Pen. 54715/2016).

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 €".

Art. 11, c. 11 D. L. n. 105/2019: ostacolo/condizionamento di procedimenti relativi alla sicurezza nazionale cibernetica

In relazione all'attività ed alla storia della società, la commissione dei reati di cui agli artt. 615 quater, 617 quater, 617 quinquies, 629 terzo comma, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quater 1, 635 quinquies, 640 quinquies c.p., 11.c.1 D.L. n. 105/2019 da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

3.3.3 Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Omissis.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi) nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero (omissis) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quater 1 (pornografia virtuale), 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609 bis (violenza sessuale – se commessa a danno di minore), 609 quater (atti sessuali con minorenne) 609 quinquies (corruzione di minorenne), 609 octies (violenza sessuale di gruppo a danno di infradiciottenne), 609 undecies (adescamento di minorenne), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Art.416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Omissis

Della tipologia dei reati sopra descritti fanno inoltre parte:

art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico – mafioso

art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione

art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p. – Delitti in materia di armi

DPR 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

In relazione all'attività ed alla storia della società, la commissione dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. e degli altri reati sopra indicati da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

3.3.4 Art. 25. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

Art. 314, primo comma e 316 c.p. Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui

314, c.1: *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi."*
OMISSIS

316: *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico

servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.”

La presente fattispecie è stata introdotta con il D.L. n. 92/2024, che ha apportato modifiche al Codice Penale in materia di reati contro la P.A., intervenendo anche sul D.Lgs. n. 231.

Tale reato è di nuovo conio e si colloca nell’ambito della riforma che ha abolito l’Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).

Commette il delitto il soggetto che essendo vincolato senza margine di discrezionalità a fruire di denaro o cose mobili per un determinato scopo, li utilizzi a fine diverso generando un vantaggio patrimoniale o un danno per altri.

In relazione all’attività ed alla storia della società, la commissione della fattispecie di reato ex art. 314-*bis* c.p. NON appare ipotizzabile.

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La fattispecie in esame si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.

La condotta costrittiva deve minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell’esistenza di una situazione idonea

a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Artt. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni."

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio già compiuto.

Artt. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata

l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi'.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari della UE e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000".

Il reato sarà integrato qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come

illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione. In questo caso sarà punibile anche il soggetto privato indebitamente indotto alla promessa o alla dazione illecita.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, secondo la definizione di cui all'art. 358 c.p.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

In base all'art. 321 c.p. colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Art. 322 secondo e quarto comma c.p. Istigazione alla corruzione

["Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo].

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

[La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri].

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli, ovvero viceversa.

Attività sensibili principali:

- negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici
- richiesta di licenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività aziendali
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici nell'espletamento delle attività tipiche della Società
- gestione di verifiche, ispezioni da parte di soggetti pubblici (es. Guardia di finanza, NOE Carabinieri, ASL)
- adempimenti fiscali
- adempimenti in materia di gestione del personale etc.

Preliminarmente, occorre rammentare che la società è munita di certificazione relativa alla prevenzione della corruzione, di cui alla norma ISO 37001:2016 (vedi sopra).

Nondimeno, astrattamente, i reati di cui agli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 c.p. potrebbero essere commessi da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione, finanza e controllo, Ufficio Bid & Proposal e Organizzazione controllo di gestione; P = 3, A = 2, **R = 6.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Project Manager; P = 3, A = 1, **R = 3.**
- consulenti esterni, anche in concorso.; P = 3, A = 2, **R = 6.**

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi."

OMISSIS"

In relazione all'attività ed alla storia della società, la commissione della fattispecie di reato ex art. 346-*bis* c.p. NON appare ipotizzabile.

3.3.5 Art. 25-*bis* Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica

indebitamente, abusando degli strumenti o materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

"Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00”.

Per configurare il delitto è necessario che l'agente abbia ricevuto monete false in buona fede; però, successivamente, deve rendersi conto della loro falsità e, dolosamente, deve spenderle o metterle in circolazione.

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032".

Articolo 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516".

OMISSIS

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Articolo 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Articolo 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

In relazione all’attività e alla storia della Società, la commissione dei reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p. NON appare ipotizzabile.

3.3.6 Art. 25-*bis* 1 Delitti contro l’industria e il commercio

Articolo 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032".

La giurisprudenza ritiene che tra i "mezzi fraudolenti" non debbano ricomprendersi gli atti di concorrenza sleale (art. 2958), in quanto essi sono diretti a realizzare un utile, sebbene fraudolentemente, ma non un turbamento all'economia che invece è il fine cui è diretta la condotta considerata dalla disposizione.

Articolo 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Articolo 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

Articolo 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

ITEC SpA	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 06/08/2025 Pag. 47 di 93
----------	---	--

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103”.

Articolo 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032”.

Articolo 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila Euro”.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Omissis.

In relazione all'attività e alla storia della Società, la commissione dei reati di cui agli artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p. NON appare ipotizzabile. Ciò anche in considerazione della certificazione a 3 Stelle in materia di concorrenza, rilasciata dall'AGCM (vedi sopra).

3.3.7 Art. 25-ter Reati societari

Art 2621 c.c. False comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il reato è stato modificato ad opera della legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", con riformulazione della condotta illecita, eliminazione delle c.d. soglie di non punibilità e previsione della pena detentiva della reclusione. Trattasi di reato di pericolo configurabile con riferimento a tutte le società non quotate in Borsa, mentre per le società

quotate viene comminata una pena più elevata dall'art. 2622 c.c..

Attività sensibili: predisposizione del bilancio d'esercizio; stesura della relazione del Collegio Sindacale.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**.
- Consulenti esterni deputati alla redazione del bilancio, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**.

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

È prevista una riduzione di pena per i fatti di "lieve entità" nonché per i fatti riguardati le società che non superano le soglie di fallibilità; in tale ultima ipotesi il delitto è procedibile a querela di parte; in tutti gli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Illecito NON COMMITTIBILE.

Art. 2625 secondo comma c.c. Impedito controllo

["Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o

comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00].

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. Omissis".

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi della Società, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso P = 3, A = 3, **R = 9**.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno".

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso P = 3, A = 3, **R = 9**
- Consulenti esterni deputati alla redazione del bilancio, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o

acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso P = 3, A = 3, **R = 9**.
- Consulenti esterni deputati alla redazione del bilancio, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Art 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Attività sensibili: operazioni societarie in danno dei creditori.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 1, A = 3, **R = 3**

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

La norma si riferisce a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero a soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 [istituti bancari], del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 [intermediari finanziari], della legge 12 agosto 1982, n. 576 [assicurazioni], o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 [forme pensionistiche complementari].

Illecito NON COMMITTIBILE.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Attività sensibili: operazioni sul capitale sociale.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente, in qualità di Socio e Amministratore Unico della Holding (Idras Holding Srl) e Direttore Generale, in qualità di Socio della medesima; P = 1, A = 3, **R = 3**

Art. 2635 terzo comma c.c. Corruzione tra privati

[“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma].

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”etc.

Il reato presupposto è quello previsto dal citato 3° comma. La responsabilità amministrativa derivante dal reato in commento ricade sull’ente cui appartiene il corruttore, in quanto ente avvantaggiato dalla condotta corruttiva; il reato è integrato dalla dazione/promessa di

denaro o di altra utilità da parte di "chiunque" a favore dei soggetti qualificati di cui ai commi 1° e 2°.

Attività sensibili: qualsiasi attività che possa costituire atto corruttivo nei confronti dei soggetti indicati.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 1, A = 3, **R = 3**
- funzioni sottoposte, anche in concorso; P = 1, A = 2, **R = 2**
- consulenti esterni; P = 1, A = 3, **R = 3**.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo".

Omissis

Attività sensibili: qualsiasi attività che possa costituire atto corruttivo nei confronti dei soggetti indicati.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 1, A = 3, **R = 3**
- funzioni sottoposte, anche in concorso; P = 1, A = 2, **R = 2**
- consulenti esterni; P = 1, A = 3, **R = 3**.

Direttiva UE n. 2121/2019: delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare alle operazioni di trasformazioni societarie transfrontaliere.

Illecito NON COMMITTIBILE.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Attualmente, l'unico Socio è la società Idras Holding Srl, i cui soci sono il Presidente e il Direttore Generale di ITEC; in ragione del citato assetto societario, la commissione del reato NON appare ipotizzabile.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Il regime normativo della società per azioni può distinguersi a seconda che le società facciano o meno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis, c.c.). Le società per azioni possono far ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero emettere azioni diffuse tra il pubblico; si distinguono quindi in società quotate nei mercati regolamentati e in società che, pur non ricorrendo alla quotazione, sono tuttavia "aperte" al mercato del capitale di rischio in quanto hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico.

Dette azioni sono trattate nei c.d. mercati finanziari non regolamentati; si tratta di mercati in cui la negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali, ed è possibile comprare soltanto se l'intermediario ha ricevuto una proposta di vendita e vendere soltanto se lo

stesso ha ricevuto una proposta di acquisto.

Attualmente, l'unico Socio è la società Idras Holding Srl, i cui soci sono il Presidente e il Direttore Generale di ITEC; in ragione del citato assetto societario, la commissione del reato NON appare ipotizzabile.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La norma si riferisce a società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi di comunicazione e altri nei loro confronti (es. soggetti operanti sui mercati bancari e finanziari, società quotate in borsa etc.)

Illecito NON COMMITTIBILE.

Art. 173 bis D. Lgs. 58/1998 Falso in prospetto

La norma si riferisce alle attività di offerta al pubblico di prodotti finanziari, o finalizzate all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero di offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Illecito NON COMMITTIBILE.

Art. 27 D. Lgs. 39/2010. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Tale fattispecie era originariamente prevista dall'art. 2624 c.c., poi abrogato dall'art. 37 D. Lgs. n. 39/2010.

Il reato è quindi ora disciplinato dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39.

Siccome, però, l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 non fa espresso riferimento al Decreto 39, appena citato, è sorto il dubbio se la fattispecie in questione vada sempre ricompresa fra i reati-presupposto.

La giurisprudenza nega tale ipotesi. V. Cass. Penale, Sezioni Unite, 23/06/2011 n. 34476:

"Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità".

Illecito NON COMMITTIBILE.

3.3.8 Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

3.3.9 Art. 25-quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

3.3.10 Art. 25- quinquies Delitti contro la personalità individuale

3.3.11 Art. 25- sexies Abusi di mercato

In relazione all'attività e alla storia della Società, la commissione di dette tipologie di reati-presupposto NON appare ipotizzabile.

3.3.12 Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni personali gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro¹

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi

¹ Nota: Lesioni personali gravi e gravissime

Secondo l'art. 583 del c.p. la lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 16 D. Lgs. 81/2008: "La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

L'obbligo ... si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di cui all'articolo 30, comma 4". (il presente "modello 231").

a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Omissis

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Attività sensibili: attività lavorative svolte presso gli uffici della Sede sociale di Genova e presso le Unità locali.

I reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono commissibili da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale, rispettivamente nella

qualità di Datore di lavoro e Dirigente ex D. Lgs. n. 81/2008; P = 3, A = 3, **R = 9**

- Delegati di funzione ex art. 16 D. D. Lgs. n. 81/2008 P = 3, A = 2, **R = 6**

- Preposti ex art. 16 D. D. Lgs. n. 81/2008 P = 3, A = 2, **R = 6**

3.3.13 Art. 25-*octies* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

Art. 648 c.p. Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

*"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa."*OMISSIS

Le disposizioni analizzate puniscono una molteplicità di condotte, spesso successive alla

commissione di un altro reato, i cui proventi vengono o riutilizzati o di cui è comunque possibile beneficiare in altro modo.

Pertanto, non è suggeribile escludere il rischio di commissione di tali fattispecie, dato il loro collegamento intrinseco con eventuali reati che ne costituiscono il presupposto.

Tali reati possono essere commessi da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione, finanza e controllo, Ufficio Bid & Proposal e Organizzazione controllo di gestione; P = 3, A = 2, **R = 6.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Project Manager; P = 3, A = 1, **R = 3.**
- consulenti esterni, anche in concorso.; P = 3, A = 2, **R = 6.**

3.3.14 Art. 25-*octies* 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493-*quater* c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 640-*ter* c.p. Frode informatica aggravata dal trasferimento di denaro.

Art. 512-*bis* c.p. Trasferimento fraudolento di valori

In relazione all'attività e alla storia della Società, la commissione di tali fattispecie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

3.3.15 Art. 25-*novies* Delitti in materia di violazione dei diritti di autore

Artt. 171, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/1941

In relazione alle attività lavorative ed alla organizzazione delle Società la commissione di dette tipologie di reati da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

Art. 171 bis L. 633/1941 Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

Attività sensibili: possibile duplicazione di programmi informatici, sprovvisti quindi delle relative licenze.

Il reato è (ipoteticamente) commissibile da:

- qualsiasi funzione aziendale; P = 1, A = 1, **R = 1.**

3.3.16 Art. 25-*decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Ci si riferisce, per esempio, al caso di un imputato per reato ambientale, che pertanto potrebbe comunque avvalersi della facoltà di non rispondere (N.B. NON il mero testimone, che non ha facoltà di non rispondere), che sia indotto da altri a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Attività sensibili:

- contenziosi penali, compresi quelli in materia di salute e sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 1, A = 3, **R = 3**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione, finanza e controllo, Ufficio Bid & Proposal e Organizzazione controllo di gestione; P = 1, A = 2, **R = 2.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Project Manager; P = 1, A = 1, **R = 1.**

3.3.17 Art. 25-*undecies* Reati ambientali

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti (Associazione per delinquere e Associazione di stampo mafioso per la commissione di reati ambientali)

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Art. 1 – 3 bis, 6 L. 150/1992 Reati in materia di tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Art. 8, 9 D. Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

In relazione alle attività lavorative ed alla organizzazione delle Società la commissione di dette tipologie di reati da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi."

Attività sensibili: qualsiasi attività comportante il rischio di inquinamento ambientale, che consiste nella compromissione o nel deterioramento significativo delle acque, dell'aria o del suolo; non si ritiene che tale categoria di reato si attagli alle attività usualmente esercitate dalla società, ma non è escludibile a priori.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 2, A = 3, **R = 6**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione, controllo gestione, Operations; P = 2, A = 2, **R = 4.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie nella fattispecie Gestione Materiali e Processi operativi e Project Manager; P = 2, A = 1, **R = 2.**

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà"

Valgono le considerazioni di cui sopra.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 2, A = 3, **R = 6**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione, controllo gestione, Operations P = 2, A = 2, **R = 4.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie nella fattispecie Gestione Materiali e Processi operativi e Project Manager; P = 2, A = 1, **R = 2.**

Art.452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Art. 137 secondo, terzo, quinto, undicesimo e tredicesimo comma D. Lgs. 152/2006 Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue

"[1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.]

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento

delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.]

13. Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili. Omissis in quanto non applicabile.

Attività sensibili: ad esempio, lo scarico delle acque di lavaggio di locali aziendali, unità e

sedi operative della società e/o degli automezzi, con scarico delle acque in assenza delle debite precauzioni e/o senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni ottenute.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 2, A = 3, **R = 6**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione, controllo gestione, Operations; P = 2, A = 2, **R = 4.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie nella fattispecie Gestione Materiali e Processi operativi e Project Manager; P = 2, A = 1, **R = 2.**

Art. 256 primo, terzo, quinto e sesto comma D. Lgs. 152/2006 Attività di gestione rifiuti non autorizzata

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236."]

Attività sensibili: attività di trasporto e recupero di rifiuti non autorizzate, il deposito incontrollato di rifiuti (es. strumenti di lavoro, batterie esauste, RAEE).

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 2, A = 3, **R = 6**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione, controllo gestione, Operations; P = 2, A = 2, **R = 4.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie nella fattispecie Gestione Materiali e Processi operativi e Project Manager; P = 2, A = 1, **R = 2.**

Art. 257 primo e secondo comma D. Lgs. 152/2006 Bonifica dei siti

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 1509 1511

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 1511

[3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1."

Attività sensibili: è punita la mancata comunicazione ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 ai vari Enti competenti in caso di contaminazione di un sito, che può consistere anche nello

sversamento di materiali come olio ecc.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 2, A = 3, **R = 6**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione, controllo gestione, Operations; P = 2, A = 2, **R = 4.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie nella fattispecie Gestione Materiali e Processi operativi e Project Manager; P = 2, A = 1, **R = 2.**

Art. 258 quarto comma, secondo periodo D. Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

Attività sensibili: sono puniti il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del formulario o dei suoi documenti sostitutivi, le false indicazione sulla composizione chimica dei rifiuti all'interno del certificato di analisi rifiuti e l'uso durante il trasporto di un certificato falso.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 2, A = 3, **R = 6**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione, controllo gestione, Operations; P = 2, A = 2, **R = 4.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie nella fattispecie Gestione Materiali e Processi operativi e Project Manager; P = 2, A = 1, **R = 2.**

Art. 259 primo comma D. Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.500 a € 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

Art. 260 primo e secondo comma D. Lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ²

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che

² Nel D. 231 compare ancora il riferimento a tale disposizione, ma la stessa è stata abrogata dal D.Lgs. n. 21/2018, che ne ha trasfuso il contenuto nell'attuale art. 452-*quaterdecies* c.p.

costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”]

In relazione all'attività ed alla storia della Società, la commissione dei reati di cui agli artt. 259 e 260 D. Lgs. 152/2006 da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

Art. 260-bis sesto, settimo e ottavo comma D. Lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.660 a € 15.500. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €

2.600 a € 15.500. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.040 a € 6.200. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 ad € 1.150.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 ad € 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da € 2.070 a € 2.400 per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 520 ad € 3.100.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 ad € 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 ad € 93.000.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea

della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 ad € 1.550.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

Attività sensibili: sono puniti

- il rilascio di un certificato di analisi rifiuti falso e il suo inserimento nei dati da fornire ai

fini della tracciabilità dei rifiuti

- il trasporto (anche in concorso) di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla documentazione per il tracciamento dei rifiuti, ove necessario sulla base della normativa vigente, dalla copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti
- l'uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti (anche in concorso) contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati
- l'uso durante il trasporto di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

Si ricorda che il D.L. n. 135/2018, successivamente convertito, ha abolito il SISTRI.

Allo stato attuale – conformemente alle vigenti disposizioni di Legge, la tracciabilità dei rifiuti è operata tramite i formulari, i registri ed il MUD ed il nuovo sistema R.E.N.T.Ri.

Si ritiene di poter interpretare estensivamente il comma 8 della norma in commento, alla situazione di alterazione fraudolenta dei documenti cartacei appena menzionati, vista la abolizione del SISTRI.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 2, A = 3, **R = 6**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione, controllo gestione, Operations; P = 2, A = 2, **R = 4.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie nella fattispecie Gestione Materiali e Processi operativi e Project Manager; P = 2, A = 1, **R = 2.**

Art. 279 quinto comma D. Lgs. 152/2006 Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera - sanzioni

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la

stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e

chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

In relazione all'attività ed alla storia della Società, la commissione della suddetta fattispecie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

Art. 3 comma 6 L. 549/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione,

l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)]

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, presso la propria sede e le unità locali, utilizzi impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria contenenti nel circuito sostanze frigorigene lesive della fascia dell'ozono.

Il reato è (astrattamente) commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 1, A = 3, **R = 3**

3.3.18 Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è

irregolare

Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

[12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 € per ogni lavoratore impiegato].

"12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".*

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 2, A = 3, **R = 6**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione, controllo gestione e Ufficio Amministrazione finanza e controllo; P = 2, A = 2, **R = 4.**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie nella fattispecie Gestione Materiali e Processi operativi e Project Manager; P = 2, A = 1, **R = 2.**

Art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter e 5 D.Lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine:

In relazione all'attività ed alla storia della Società la commissione di dette tipologie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

3.3.19 Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia, art. 604 bis c.p. (già artt. 3 e 3 bis L. n. 654/1975)

In relazione all'attività ed alla storia della Società la commissione di dette tipologie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

3.3.20 Art. 25-*quaterdecies* Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, artt. 1 e 4 L. n. 401/1989

In relazione all'attività ed alla storia della Società la commissione di dette tipologie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

3.3.21 Art. 25-*quindecies* Reati tributari

Art. 2 commi 1 e 2 bis D.Lgs. n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

1

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Attività sensibili: è punita la realizzazione di fatture per operazioni inesistenti (o documenti analoghi) al fine di ridurre l'imponibile delle imposte sui redditi tramite l'indicazione di spese – e quindi di elementi passivi – fittizi;

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione Controllo di Gestione, Ufficio Bid & Proposal, Amministrazione finanza e controllo; P = 3, A = 2, **R = 6**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**
- Consulenti esterni deputati alla redazione del bilancio ed alla verifica della documentazione contabile-fiscale, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**.

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi

attivi inferiori a quelli reali.”

Attività sensibili: ogni operazione, diversa dalla fatturazione, atta ad abbassare l'importo imponibile dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto; fra esse sono ricomprese le simulazioni, l'uso di documenti falsi od ogni artificio che possa indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La disposizione non punisce tale condotta se l'imposta evasa è inferiore a Euro 30.000,00 o se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, non è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione Controllo di Gestione, Ufficio Bid & Proposal, Amministrazione finanza e controllo; P = 3, A = 2, **R = 6**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**
- Consulenti esterni deputati alla redazione del bilancio ed alla verifica della documentazione contabile-fiscale, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**.

Art. 8, commi 1 e 2 bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Attività sensibili: la facilitazione mediante la produzione e l'invio di fatture false, dell'altrui evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto; le condotte possono avere ad oggetto l'emissione di fatture false per favorire il comportamento illecito altrui; tale eventualità può fondarsi o su un ritorno economico o di altra natura (prezzo per la commissione del reato) o su ragioni di cortesia.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione Controllo di Gestione, Ufficio Bid & Proposal, Amministrazione finanza e controllo; P = 3, A = 2, **R = 6**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**
- Consulenti esterni deputati alla redazione del bilancio ed alla verifica della documentazione contabile-fiscale, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9.**

Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Attività sensibili: la distruzione di documenti utili alla ricostruzione del reddito o del valore aggiunto al fine del calcolo della relativa imposta.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione Controllo di Gestione, Ufficio Bid & Proposal, Amministrazione finanza e controllo; P = 3, A = 2, **R = 6**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**

- Consulenti esterni deputati alla redazione del bilancio ed alla verifica della documentazione contabile-fiscale, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Attività sensibili: ogni atto finalizzato ad occultare il proprio patrimonio per evitare l'esecuzione forzata sullo stesso, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, quando sia raggiunta la soglia penalmente rilevante indicata nella disposizione in commento. È punita la condotta consistente nella sottrazione fraudolenta della garanzia patrimoniale del contribuente.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione Controllo di Gestione, Ufficio Bid & Proposal, Amministrazione finanza e controllo; P = 3, A = 2, **R = 6**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**
- Consulenti esterni deputati alla redazione del bilancio ed alla verifica della documentazione

ITEC SpA	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 06/08/2025 Pag. 86 di 93
----------	---	-------------------------------------

contabile-fiscale, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**.

Art. 4 Dichiarazione infedele, Art. 5 Omessa dichiarazione, Art. 10 quater Indebita compensazione, se di natura transfrontaliera e finalizzate all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un importo almeno pari a dieci milioni di Euro.

Il reato è commissibile da:

- organi apicali, nella fattispecie Presidente e Direttore Generale; P = 3, A = 3, **R = 9**
- funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Organizzazione Controllo di Gestione, Ufficio Bid & Proposal, Amministrazione finanza e controllo; P = 3, A = 2, **R = 6**
- Collegio Sindacale e revisore dei conti, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**
- Consulenti esterni deputati alla redazione del bilancio ed alla verifica della documentazione contabile-fiscale, anche in concorso; P = 3, A = 3, **R = 9**.

3.3.22 Art. 25-*sexiesdecies* Contrabbando

Reati di cui al D. Lgs. 26/09/2024 n. 141, complementare al Codice Doganale UE e violazioni ex D. Lgs. n. 404/1995 (c.d. T.U. sulle accise).

L'art. 25-*sexiesdecies* è stato oggetto di una importante riforma nel mese di Settembre 2024. Il D. Lgs. n. 141/2024 ha infatti sostituito il DPR n. 43/1973 dal perimetro di rilevanza del D. 231, unitamente alle violazioni in materia di accise ex D. Lgs. n. 404/1995.

In base alla attività ed alla storia della Società la commissione del suddetto reato è NON IPOTIZZABILE

3.3.23 Artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*. Delitti contro il patrimonio culturale, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

In base alla attività ed alla storia della Società la commissione del suddetto reato è NON

IPOTIZZABILE

3.3.24 Art. 25-*Undevicies*. Delitti contro gli animali

In base alla attività ed alla storia della Società la commissione del suddetto reato è NON
IPOTIZZABILE

ITEC SpA	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 06/08/2025 Pag. 88 di 93
-----------------	---	--

4. LE MISURE DI MITIGAZIONE DEL MODELLO 231

4.1 Le procedure per la programmazione, l'attuazione e la vigilanza delle decisioni e delle attività della Società

Reati presupposto inerenti a	Procedure (oltre al codice Etico, il Mansionario Generale, il Codice disciplinare e la procedura Whistleblowing)
Acquisizione e spendita di contributi pubblici	Proc. 01 Conseguimento e spendita di erogazioni pubbliche Procedure/buone prassi del sistema ISO 37001:2016
Truffa ai danni dello Stato e reati contro la P.A.	Proc. 04 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione Procedure del MGI (sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente) relative alla partecipazione e aggiudicazione delle gare di appalto di servizi pubblici Procedure del MGI relative alla richiesta / ottenimento di licenze ed autorizzazioni ambientali Procedure/buone prassi del sistema ISO 37001:2016
Frode informatica e falsità in documenti informatici	Proc. 02 Frode e falsità in documenti informatici
Testimonianze davanti all'autorità giudiziaria	Proc. 03 Gestione dei contenziosi riguardanti fatti della Società
Fatti corruttivi di pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio	Proc. 04 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione Procedure/buone prassi del sistema ISO 37001:2016
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Procedure del sistema di gestione della qualità riguardanti la selezione del personale
Operazioni societarie e intraziendali	Proc. 05 Prevenzione dei reati societari

ITEC SpA	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 06/08/2025 Pag. 89 di 93
----------	---	--

Salute e sicurezza del lavoro	Manuale e procedure del MGI e DVR
Rispetto della normativa ambientale	Manuale e procedure del MGI
Reati tributari	Manuale e procedure del MGI e procedure di controllo del Collegio Sindacale e del Revisore dei conti

4.2 Organismo di vigilanza (OdV)

L'Organismo di vigilanza è composto da un membro, munito di specifiche e comprovate competenze nelle materie che presentano reale rischio di commissione di "reati presupposto", es. rapporti con la P.A., salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale.

L'Organismo è un organo nominato dal Presidente ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; ha diritto ad un compenso annuo e gli è riconosciuto un budget di spesa da utilizzare a propria discrezione nell'esecuzione dei suoi compiti suoi, es. per eventuali consulenze esterne, trasferte etc..

L'OdV non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo della Società che creino situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

- a) autonomia:** l'Organismo di vigilanza è dotato di autonomia decisionale nei confronti della Società, non è coinvolto in alcun modo in attività operative né è partecipe di attività di gestione; ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati; le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale; è inoltre autonomo nel senso regolamentare, cioè ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito del compito attribuitigli dall'Amministratore Unico;
- b) indipendenza:** è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società; l'indipendenza si ottiene mediante una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: infatti l'Organismo riporta direttamente all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale;
- c) professionalità:** l'Organismo di vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile; devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di giuridica, contabile, di organizzazione aziendale ai fini della salute e sicurezza del lavoro e di tutela ambientale, e di auditing;
- d) continuità d'azione:** al fine di dare garanzia di efficace e costante attuazione del "Modello 231", l'Organismo opera senza soluzione di continuità; pertanto garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad

assolvere con efficacia e efficienza ai propri compiti istituzionali.

4.3 Sistema disciplinare e disciplina del c.d. *whistleblowing*

La Società ha predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta del "Modello 231", con lo scopo di assicurare l'effettività dello stesso.

Il Sistema disciplinare:

- è strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e delle relative mansioni
 - amministratori
 - dirigenti
 - dipendenti
 - consulenti
 - Collegio Sindacale
 - Organismo di vigilanza;
- individua le sanzioni da applicarsi in caso di violazione o elusione delle prescrizioni del Modello;
- prevede un sistema di accertamento per delle violazioni / elusioni commesse, nonché apposite modalità di irrogazioni delle sanzioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore degli illeciti.

Il Sistema disciplinare è formalizzato in apposito documento, reso pubblico e diffuso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 che ha da ultimo modificato la disciplina del c.d. *whistleblowing* (v. sopra), l'attuale art. 6 c. 2-*bis* del Decreto 231/2001 stabilisce che i Modelli debbano prevedere

- Il canale di segnalazione delle violazioni;
- Il divieto di ritorsione previsto dal citato D. Lgs. n. 23/2024;
- Il sistema disciplinare (previsione già vigente) atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure del Modello.

Da ciò deriva che il sistema di segnalazione delle violazioni costituisce parte integrante del sistema di gestione ex D. Lgs. n. 231/2001.

La società, in attuazione delle previsioni del D. Lgs. n. 24/2023 ha adottato il proprio atto organizzativo sul c.d. *whistleblowing* e la piattaforma per l'esecuzione delle segnalazioni, reperibile sul sito web della società.

La persona designata alla gestione delle segnalazioni è il membro esterno dell'Organismo di Vigilanza, Avv. Marzio Bini, con Studio in Genova.

Coerentemente con la politica aziendale, il Codice Etico e con le previsioni di Legge la società rifugge ogni pratica ritorsiva derivante dalle segnalazioni relative al c.d. *whistleblowing* e si adopera affinché tutto il proprio personale cooperi in un clima di serenità per il rispetto delle norme di Legge e del Modello 231 adottato.

Parallelamente, la società rifiuta e non tollera comportamenti atti ad accusare ingiustamente altri, soprattutto se ciò avviene nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.

Tale condotta, infatti, può integrare il delitto di calunnia, penalmente rilevante.

4.4 Codice etico

L'attenzione alla condotta etica delle attività sociali si concretizza nel Codice etico di ITEC S.p.A., approvato dal Presidente.

Il Codice Etico è l'insieme di principi e dei criteri operativi pensati:

- per ispirare le attività della Società;
- per orientare il comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori verso la prevenzione di ogni situazione capace di portare al compimento dei "reati presupposto" previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- per promuovere la cultura della legalità con riferimento alla esecuzione delle segnalazioni di violazioni ex D. Lgs. n. 24/2023

Il Codice Etico, pertanto, è una componente fondante del "Modello 231" adottato da ITEC S.p.A.; esso è formalizzato in apposito documento, reso pubblico e diffuso.

Il Codice Etico, così come l'intero "Sistema 231" della Società, si conforma alle indicazioni delle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo da adottare in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001" di Confindustria.

5. Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Modello e ad esso allegati i seguenti documenti:

Allegato 1 : Codice Etico;

Allegato 2: Sistema Disciplinare 231;

Allegato 3: Procedura Whistleblowing;

Allegato 4: Procedura 01 Conseguimento e spendita di erogazioni pubbliche;

Allegato 5: Procedura 02 Frode e falsità in documenti informatici;

Allegato 6: Procedura 03 Gestione dei contenziosi riguardanti fatti della Società;

Allegato 7: Procedura 04 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Allegato 8: Procedura 05 Prevenzione dei reati societari;

Allegato 9: Procedura 06 Costituzione e funzionamento Organismo di Vigilanza;

Allegato 10: Procedura 07 Informazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza.